

# I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

## S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
SEDE LEGISLATIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori .....	36
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli ( <i>Discussione e conclusione – Approvazione</i> ) .....	36
ALLEGATO 1 ( <i>Nuovo testo della proposta di legge C. 1406, adottato dalla commissione come testo base</i> ) .....	39
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti</i> ) .....	44
AVVERTENZA .....	38

### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 24 luglio 2008.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.25.

### SEDE LEGISLATIVA

*Giovedì 24 luglio 2008. – Presidenza del presidente Donato BRUNO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

**La seduta comincia alle 16.25.**

### Sulla pubblicità dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicu-

rata, oltre che con resoconto stenografico, anche tramite la trasmissione attraverso impianti audiovisivo a circuito chiuso.

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.**

**C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli.**

*(Discussione e conclusione – Approvazione).*

La Commissione inizia la discussione.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, a partire dalla seduta del 3 luglio 2008, ha esaminato le proposte di legge in titolo in sede referente. In tale ambito, la Commissione, nella seduta del 10 luglio 2008, ha adottato come testo base il testo approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (C. 1406). Su tale testo sono stati acquisiti il parere favorevole con osservazioni della II Commissione Giustizia e il nulla osta della V Commis-

sione bilancio. Nella seduta del 23 luglio 2008, la Commissione ha quindi modificato il testo base con l'approvazione degli emendamenti 2.3 e 4.1 del relatore. Sul nuovo testo la II Commissione Giustizia ha espresso parere favorevole e la V Commissione bilancio nulla osta. Successivamente, essendo maturati i presupposti in tal senso, è stata chiesto il trasferimento dell'esame in sede legislativa, cui l'Assemblea ha acconsentito nella seduta odierna.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, si richiama alla relazione introduttiva e agli interventi da lei svolti nel corso dell'esame preliminare in sede referente sul provvedimento in titolo.

Donato BRUNO, *presidente*, prende atto che il rappresentante del Governo rinuncia ad intervenire.

Mario TASSONE (UdC) si richiama agli interventi da lui svolti nel corso dell'esame preliminare in sede referente sul provvedimento in titolo. Dichiara inoltre di sottoscrivere gli emendamenti 2.1 e 4.1 del deputato Costantini.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 1406, come risultante dall'esame in sede referente (*vedi allegato 1*).

La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 1406, come risultante dall'esame in sede referente.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle 12 di oggi. Avverte che sono stati presentati emendamenti (*vedi allegato 2*) ed invita il relatore ed il

rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere su di essi.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, avvertendo che altrimenti il parere deve intendersi contrario.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA esprime parere conforme a quello del relatore.

Carlo COSTANTINI (IdV) illustra i propri emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 4.1, dei quali raccomanda l'approvazione.

Gianclaudio BRESSA (PD) interviene sul complesso degli emendamenti presentati dal deputato Costantini, illustrando il proprio orientamento contrario su di essi.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire sul complesso degli emendamenti, si passa ora alle votazioni, preve eventuali dichiarazioni di voto. Dà quindi conto delle sostituzioni comunicate alla presidenza.

Carlo COSTANTINI (IdV) dichiara il proprio voto di astensione sull'articolo 1.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'articolo 1, respinge gli emendamenti Costantini 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 ed approva gli articoli 2 e 3 del testo base.

Mario TASSONE (UdC) illustra l'emendamento Costantini 4.1, da lui sottoscritto, e ne raccomanda l'approvazione.

Enrico LA LOGGIA (PdL) interviene sull'emendamento 4.1 Costantini.

Carlo COSTANTINI (IdV) interviene sul proprio emendamento 4.1, del quale raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 4.1 Costantini ed approva gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del testo base.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, essendosi così concluse le votazioni sui

singoli articoli, si passa ora alla votazione finale.

Enrico LA LOGGIA (PdL), Mario TASSONE (UdC) e Marco MINNITI (PD) intervengono per dichiarazione di voto finale, preannunciando il proprio voto favorevole.

Carlo COSTANTINI (IdV) interviene per dichiarazione di voto finale, preannunciando il proprio voto di astensione.

Manuela DAL LAGO (LNP) interviene per dichiarazione di voto finale, preannunciando il proprio voto favorevole.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo base, autorizzando inoltre la presidenza al coordinamento formale del testo approvato.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che risultano così assorbite le proposte di legge

C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli.

**La seduta termina alle 17.20.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### SEDE REFERENTE

*Istituzione del «Giorno della memoria dei militari italiani caduti per la pace».*  
C. 139 Ascierto e C. 549 Bertolini.

## ALLEGATO 1

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 528 Vitali, C. 639 Burtone e C. 820 Angela Napoli).**

**NUOVO TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE C. 1406, ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE COME TESTO BASE**

## ART. 1.

*(Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere).*

1. È istituita, per la durata della XVI legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere in quanto operanti nel territorio nazionale, con i seguenti compiti:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali;

b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, e del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, e promuovere iniziative legislative e amministrative necessarie per rafforzare l'efficacia;

c) verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002,

n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui all'articolo 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

d) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia a livello di Unione europea e promuovere accordi in sede internazionale;

e) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, con particolare riguardo agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva, nonché ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i patrimoni, i diritti di

proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, con particolare riguardo alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, nonché approfondire, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali;

f) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio, negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia riguardo a quelle sue manifestazioni che, nei successivi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

g) accertare le modalità di difesa del sistema degli appalti e delle opere pubbliche dai condizionamenti mafiosi, le forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

h) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei principi di libertà della iniziativa privata, di libera concorrenza nel mercato, di libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e di trasparenza della spesa pubblica comunitaria, statale e regionale finalizzata allo sviluppo e alla crescita e al sistema delle imprese;

i) verificare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie e alle reti d'impresa, nonché l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, formulando le proposte di carattere normativo e amministrativo ritenute ne-

cessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

l) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

m) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio anche consultando le associazioni, a carattere nazionale o locale, che più significativamente operano nel settore del contrasto alle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso;

n) svolgere il monitoraggio sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali e proporre misure idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, con riguardo anche alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

o) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

3. Uguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere, o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis

del codice penale, o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico ed istituzionale.

ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

ART. 3.

*(Comitati).*

1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7.

ART. 4.

*(Audizioni a testimonianza).*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

ART. 5.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti

e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

5. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

ART. 6.

*(Segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di

servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

ART. 7.

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repub-

blica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle analoghe Commissioni precedenti.

ART. 8.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## ALLEGATO 2

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (Nuovo testo C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**EMENDAMENTI**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque senatori e venticinque deputati con le seguenti: venti senatori e venti deputati.*

**2. 1.** Costantini, Tassone.

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con le parole: , nonchè delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione avanzata, con la relazione approvata nella seduta del 3 aprile 2007, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare istituita dalla legge 27 ottobre 2006, n. 277.*

**2. 2.** Costantini.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: I componenti della Commissione dichiarano aggiungere le seguenti: ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documenta-*

zione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.

**2. 3.** Costantini.

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*1-bis.* I componenti della Commissione che, ai sensi di quanto disposto dal precedente comma, abbiano dichiarato il falso alla Presidenza della Camera di appartenenza, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti entro quindici giorni.

**2. 4.** Costantini.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

**4. 1.** Costantini.